

**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
GENOVA**

Viale Brigate Partigiane n. 2, Genova

C.F. 80101740100

Tel. 010530831 - Fax. 010591613

PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

CT 381/17

Avv. Ghia M.C.

TRIBUNALE DI GENOVA

- SEZIONE LAVORO -

G.L. dott. Basilico

Udienza 24 maggio 2017

MEMORIA DIFENSIVA

PER

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliati

- resistente -

CONTRO

Caldarelli Rosa, rappresentata e difesa da se medesima *ex art. 86 c.p.c.*

- ricorrente -

* * *

Visto il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, notificati in 21.2.2017, si costituiscono in giudizio le Amministrazioni intimate, come sopra rappresentate, difese e domiciliate, contestando la fondatezza dell'avversaria pretesa, ed in particolare deducendo quanto segue.

*** **

Il ricorrente si rivolge all'intestato Tribunale affinché lo stesso dichiari il diritto della medesima a veder rivalutata la propria domanda di mobilità e ad essere assegnata in una delle sedi disponibili presso l'ambito territoriale della Campania o in altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, condannando le Amministrazioni intimate ad adottare ogni provvedimento atto ad assegnare la ricorrente nell'organico di una delle predette sedi.

Le Amministrazioni in epigrafe, come sopra rappresentate e difese, eccepiscono l'infondatezza del ricorso avversario, per le seguenti ragioni di

FATTO E DIRITTO

In punto di fatto, occorre precisare che la ricorrente è abilitata all'insegnamento nella classe di concorso A19 per l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche - classe A019, assunta in virtù della L. 107/2015 nella cd. fase C del piano straordinario di mobilità ed assegnata presso l'Ambito Territoriale di Padova .

*** **

Ciò premesso in punto di fatto, si eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'USR Liguria. La gestione della procedura di mobilità straordinaria nazionale, sotto l'aspetto informatico e anche procedurale (articolazione delle diverse fasi), è svolta direttamente dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale del Personale Scolastico - presso il M.I.U.R., che costituisce pertanto l'unico soggetto legittimato a resistere nella procedura de qua.

*** **

Sempre in via preliminare, si rileva la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti dei docenti che nella prospettazione avversaria sarebbero stati destinatari di un trattamento privilegiato da parte dell'Amministrazione Scolastica in pregiudizio della ricorrente.

Si osserva a tale riguardo che la Prof. Caldarelli, nel contestare la propria mancata assegnazione presso gli Ambiti Territoriali della Regione Campania ha allegato l'esistenza di altri docenti che, nella medesima procedura di mobilità e nella medesima fase di assegnazione ambito nazionale e con posizione deteriore rispetto alla propria, sarebbero stati assegnati nelle sedi di preferenza indicate dalla Prof. Caldarelli. Si allude, in particolare, per la fase C ai docenti **Fiore Antonietta Ida, Capone Giuseppe** e per la fase B3 alla docente **Maria Cristina Rastelli** (v. pag. 8 del ricorso avversario). E' indubbio quindi che nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso su detti soggetti potrebbero ripercuotersi ovvie conseguenze negative quanto all'Ambito Territoriale di Assegnazione, di talchè si insiste affinché il Giudice adito voglia verificare l'integrità del contraddittorio nei confronti dei potenziali contro interessati.

*** **

Ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contro interessati, si fa osservare che la "fase C" delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 è, a sua volta, suddivisa in due ulteriori fasi: una prima interprovinciale ed una seconda nazionale.

Alla fase interprovinciale partecipano i docenti che non sono "neoassunti" essendo stati immessi in ruolo entro l'anno scolastico 2014/ 2015.

Alla fase "nazionale" partecipano, invece, i docenti neo immessi in ruolo ai sensi della legge 107/2015 come l'odierna ricorrente, ovviamente nel rispetto del punteggio di graduatoria e delle precedenti.

Nell'assegnazione dell'Ambito, sempre in base rispetto del punteggio di graduatoria e delle precedenti, si sono analizzate le disponibilità di posti negli ambiti indicati dai docenti e solo ove non vi fosse disponibilità negli stessi i docenti sono stati coinvolti nel movimento su tutto il territorio nazionale.

Negli ambiti indicati dall'odierna ricorrente nella sua domanda di mobilità non vi erano posti disponibili in base al punteggio vantato dalla stessa.

Il sistema informatico ministeriale ha indubbiamente effettuato l'assegnazione dei posti disponibili effettuando una selezione in ordine al punteggio ed all'ordine di preferenza espresso dai docenti da assegnare.

La posizione della ricorrente non risulta pertanto essere stata pregiudicata da alcuna condotta illegittima dell'Amministrazione scolastica, che invece ha agito nel rispetto delle previsioni di legge e in considerazione dei posti disponibili. Dalla lettura delle norme che regolano la procedura risulta quindi che le operazioni di mobilità sono state effettuate predisponendo una graduatoria fra tutti i partecipanti, secondo l'ordine di preferenze espresse dal candidato nella domanda.

Come esplicitato dall'amministrazione, l'algoritmo adottato ha stilato le graduatorie per ogni preferenza. Ha quindi predisposto una graduatoria fra tutte le prime preferenze; una distinta graduatoria fra tutte le seconde preferenze e così via. **È per questa ragione che un docente con un punteggio più alto possa essere superato da un altro docente con un punteggio inferiore al suo nell'assegnazione di una determinata cattedra: questo si verifica se il docente con punteggio più alto abbia indicato, nella domanda, una preferenza più bassa per la cattedra in questione** (ad esempio, collocando il relativo ambito territoriale al secondo posto delle sue preferenze), **rispetto al docente con punteggio inferiore** (che abbia ad esempio indicato lo stesso ambito territoriale quale prima scelta). Secondo l'algoritmo, in applicazione delle norme che regolano la procedura, infatti, il punteggio ha validità solo all'interno della graduatoria per ciascuna.

Lo stesso procedimento è stato adottato dal sistema in merito a tutte le altre preferenze espresse da controparte in merito anche all'indicazione delle province. **Occorre peraltro rilevare che come evidenziano alcune recenti pronunce giurisprudenziali rese in occasioni analoghe a quella oggetto del presente giudizio, è onere del ricorrente dimostrare l'illegittimità degli atti posti in essere dall'Amministrazione scolastica, non potendosi lo stesso limitare ad allegare il mancato rispetto dei criteri di attribuzione delle priorità previsti dalla L. 107/2015 (cfr. Tribunale di Savona, 9.3.2017 e Tribunale di Genova, 12.4.2017, all.2-3).**

Si osserva, inoltre, che la L. 107/2014 sulla cd. "Buona Scuola" prevede che mentre alle fasi "0" ed "A" del piano assunzionale, c.d. "fasi provinciali", si partecipi a prescindere da qualunque manifestazione di volontà in tal senso (salva la possibilità di rinuncia successiva al ruolo), alle fasi "B" e "C", c.d. "fasi nazionali", che presumono la mobilità su tutte le province italiane, si possa partecipare solo previa presentazione di domanda di messa a disposizione, ovvero una manifestazione di volontà di venire assunti nella prima provincia d'Italia in cui sia disponibile un posto per la classe di concorso per cui si concorre.

Da quanto detto si evince che la Prof. Caldarelli, con la presentazione della domanda di partecipazione alle "fasi nazionali" (in particolare, alla fase C) ha accettato il rischio di un allontanamento dalla provincia di residenza.

Non si vede pertanto come la stessa possa oggi lamentare l'illegittimità delle conseguenze -di legge - derivanti da una scelta specifica e volontaria dalla medesima operata nel corso dell'anno 2015.

La domanda proposta dalla ricorrente risulta pertanto infondata.

Il ricorso risulta quindi infondato.

*** **

Alla luce di quanto sopra esposto le Amministrazioni resistenti formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, contrariis reiectis:

- rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa.

Vinte le spese.

Si allega:

1. Tribunale di Savona, 9.3.2017
2. Tribunale di Genova, 12.4.2017

Genova,

10 maggio 2017

Maria Chiara Ghia
- Procuratore dello Stato -